



Con sentenza del 13 maggio 2019, il **Tribunale Penale di Siena** ha assolto un imprenditore dall'accusa di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti**, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 74/2000. La vicenda riguardava la deduzione, nella dichiarazione fiscale per l'anno 2012, di costi relativi a sponsorizzazioni sportive.

Il contesto dell'imputazione

Secondo l'accusa, le fatture utilizzate dall'imprenditore – emesse da una società operante nel settore pubblicitario e sportivo – sarebbero state soggettivamente inesistenti, ovvero emesse da un soggetto economico solo formalmente attivo, privo di reale struttura imprenditoriale e sede operativa.

L'esito del processo: il fatto non costituisce reato

Il Tribunale, accogliendo integralmente le tesi difensive, ha riconosciuto che:

- **le sponsorizzazioni sono state effettivamente realizzate**, come dimostrato da documentazione fotografica e testimonianze acquisite;
- **le somme oggetto di deduzione fiscale sono state regolarmente corrisposte**, come comprovato dai bonifici bancari prodotti in atti;
- non è stata raggiunta la prova che l'imputato fosse a conoscenza della **eventuale fittizietà soggettiva del soggetto emittente** le fatture.

I principi giuridici affermati: conoscenza, effettività e onere probatorio

1. Onere della prova sull'elemento soggettivo

Il reato tributario previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 richiede che l'autore **abbia agito con dolo specifico**, cioè con la consapevolezza della falsità soggettiva del documento fiscale. Tale elemento **non può essere presunto**, ma va dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio.

2. Differenza tra soggettiva e oggettiva inesistenza dell'operazione

Il giudice ha correttamente distinto tra:

- **operazioni oggettivamente inesistenti**, cioè mai avvenute nella realtà;
- **operazioni soggettivamente inesistenti**, che sono avvenute ma con soggetti interposti o non operativi.

Nel caso di specie, la **sponsorizzazione si è svolta regolarmente**, con esposizione del logo, attività pubblicitaria e copertura dell'evento sportivo.

◆ 3. L'effettività della prestazione esclude la rilevanza penale

Anche in presenza di elementi che avrebbero potuto far sospettare un profilo di anomalia fiscale, **l'effettiva realizzazione del servizio pubblicitario e la documentata esecuzione dei pagamenti** rendono la condotta dell'imputato **fiscalmente discutibile, ma penalmente irrilevante**.

☑ Una pronuncia rilevante in tema di sponsorizzazioni e reati fiscali

Questa sentenza assume valore strategico per:

- gli **imprenditori e professionisti** che operano nel marketing sportivo e nella sponsorizzazione;
- i **consulenti fiscali e legali** che assistono imprese in materia di deducibilità dei costi;
- il mondo delle **PMI italiane**, spesso esposto a contestazioni generiche legate alla soggettiva inesistenza del fornitore.

La pronuncia riafferma la centralità del **principio di legalità penale** e del **diritto alla prova**, evitando che mere contestazioni di natura fiscale evolvano in improprie responsabilità penali.

📎 *Commento a cura dell'Avv. Roberto A. Catanzariti*
Legal Aid – Studio Legale in Diritto Penale Tributario e Difesa dell'Imprenditore

© contenuto coperto da copyright



Sentenza in data
13 maggio 2019

Depositata in cancelleria
24 maggio 2019

Il Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario F. II
(Dott. Antonio Maria Podda)

- **IRREVOCABILE**
IL 28/06/2019

N. 463/19 Sent.
N. 525/18 R.G. dib.
N. 2461/17 R.G.N.R.

CAMPIONE PENALE N. _____
REDATTA SCHEDA IL _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di Siena

in composizione monocratica, all'udienza del 13 maggio 2019, nella persona del dott. Luciano Costantini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CONTRO

residente a **Lugano (Svizzera) via Zorzi n. 31 domiciliato,**
ex art. 169 c.p.p., presso lo studio legale dell'avv. Roberto Antonio CATANZARITI del foro di Cassino.

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 2 D. L.vo 74/00 perché, nella sua qualità di legale rappresentate pro-tempore di _____, al fine di evadere le imposte sui redditi, indicava nella dichiarazione annuale relativa a dette imposte -presentata per l'anno di imposta 2012- i seguenti elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzo delle seguenti fatture per operazioni inesistenti, tutte emesse da s.r.l., dell'importo complessivo imponibile pari a €. 20.000,00 + IVA €. 4.200,00:

- fattura n. 17 datata 28.3.2012 dell'importo complessivo di €. 12.100,00 (imponibile €. 10.000 + IVA €. 2.100,00);
- fattura n. 23 datata 5.6.2012 dell'importo complessivo di €. 12.100,00 (imponibile €. 10.000 + IVA €. 2.100,00).

Compresso in Siena il 24 settembre 2013, data della presentazione della dichiarazione annuale Modello Unico relativa all'anno di imposta 2012.

CONCLUSIONI

Il pubblico ministero ha chiesto sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Il difensore si è associato alle richieste del pubblico ministero.

Motivi della decisione

Il processo

Con decreto emesso all'esito dell'udienza del 9 maggio 2018 il Giudice dell'udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio di _____ per rispondere dei delitti indicati in rubrica.

All'udienza del 16 luglio 2018 è stata dichiarata l'assenza dell'imputato, non comparso in aula. Quindi le parti hanno avanzato le richieste istruttorie, che il giudice ha accolto.

All'udienza del 10 dicembre 2018, considerata l'assenza dei testi, le parti hanno concordato l'acquisizione, ai fini dell'utilizzazione, sia del processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale di Siena- che del processo verbale di verifica eseguito dalla Guardia di Finanza del Gruppo di Formia.

All'udienza del 13 maggio 2019 le parti hanno concordato anche l'acquisizione della nota informativa dell'Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale di Siena- e della sentenza n. 556/18 emessa il 29.5.2018 dal Tribunale di Siena. Quindi, il pubblico ministero e i difensori hanno illustrato e formulato le proprie conclusioni ed il giudice, ritiratosi in camera di consiglio, ha deciso dando lettura della presente sentenza.

Il fatto

Il 19 marzo 2012 _____ s.r.l. hanno stipulato un contratto di sponsorizzazione in forza del quale la prima effettuava la pubblicità del proprio marchio sull'autovettura da competizione MERCEDES C63 AMG, condotta dal pilota l _____ che doveva partecipare a quattro gare in altrettanti autodromi italiani. In particolare, il contratto prevedeva l'applicazione di adesivi, delle dimensioni di 35/40 cm. e recanti il marchio sulle due fiancate laterali dell'autovettura.

Il corrispettivo previsto era di €. 20.000 + IVA, per il quale _____ ha emesso due fatture, tutte dell'importo di €. 10.000 + IVA: rispettivamente la n. 17 in data 28.3.2012 e la n. 23 del 5.6.2012.

Dette fatture sono state utilizzate, quali costi, da l _____ nella denuncia dei redditi relativa all'anno di imposta 2012.

Le prove utilizzabili per la decisione hanno escluso profili di penale responsabilità dell'imputato.

Secondo l'impostazione accusatoria, le fatture emesse da _____ sarebbero oggettivamente inesistenti, poiché _____ non sarebbe esistita all'epoca in cui è stato concluso il contratto di sponsorizzazione. Detta società, infatti, aveva un oggetto sociale relativo a settori commerciali completamente diversi da quello della vendita di spazi commerciali, la sua sede legale era solo un mero recapito di domiciliazione postale, la ditta era priva di idonee strutture logistiche operative ed è stata constatata l'assenza di un impianto contabile.

Gli atti utilizzabili per la decisione hanno, invece, dimostrato che l'attività di pubblicità del marchio sull'autovettura del pilota [] è effettivamente avvenuta, così come le somme portate nelle fatture nn. 12 e 23 del 2012 sono state effettivamente pagate.

Per quanto riguarda il primo profilo, infatti, sono in atti cinque foto a colori dell'autovettura Mercedes C63 AMG condotta da [] nelle quali sulla carrozzeria laterale sono ben evidenti gli adesivi recanti la pubblicità di []

Per quanto attiene al secondo aspetto, la difesa ha prodotto copia dei bonifici con i quali [] s.r.l. ha versato a [] le somme indicate nelle menzionate fatture, comprensive di IVA. Pertanto, le operazioni devono essere qualificate come soggettivamente inesistenti, attesa la non operatività di [], come riconosciuto anche dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Siena- nella nota del 22 gennaio 2019 prodotta del pubblico ministero all'ultima udienza.

Se tale è la corretta qualificazione giuridica dei fatti ascritti a [] deve, però, accertarsi se sussiste la prova che questi fosse consapevole dell'inesistenza di []

Tale indagine ha sortito esito negativo. Infatti, come si ricava dalle dichiarazioni rese dal medesimo nel corso del procedimento tributario, i suoi contatti per l'attività di sponsorizzazione sono avvenuti direttamente con il pilota [] il quale provvedeva successivamente a fargli avere le fatture relative alle somme versate. Si tratta di una situazione verosimile, perché conforme alla prassi in uso nell'ambito delle sponsorizzazioni sportive effettuate per manifestazioni sportive non di primario livello.

In conclusione, non è stata raggiunta la prova che [] -che ha corrisposto regolarmente una somma per un'attività di sponsorizzazione effettivamente avvenuta- fosse a conoscenza dell'inesistenza del soggetto che ha emesso le due fatture da egli fiscalmente utilizzate.

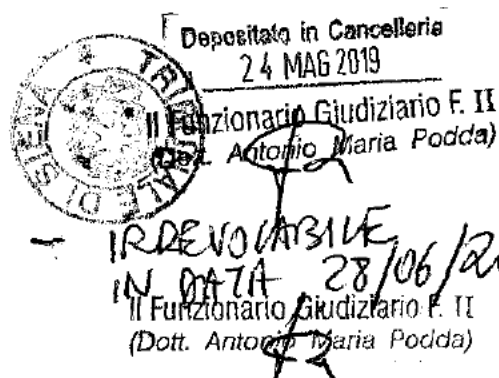
P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Siena, lì 13 maggio 2019



Il giudice
dott. Luciano Costantini